

Dati informativi concernenti la legge regionale 26 giugno 2018, n. 23

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa della Giunta regionale e dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato rispettivamente un disegno di legge e una proposta di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - progetto di legge n. 143: disegno di legge relativo a “Disciplina e valorizzazione della rete ecologica regionale e delle aree naturali protette” (deliberazione della Giunta regionale n. 2/DDL del 24 marzo 2016);
 - progetto di legge n. 217: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Azzalin, Zanoni, Fracasso, Moretti, Pigozzo, Ruzante, Salemi, Sinigaglia e Zottis relativa a “Sistema delle aree protette della Regione del Veneto: organizzazione, tutela e valorizzazione”;
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Seconda commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 14 giugno 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco Calzavara, e su relazione di minoranza della Seconda commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 giugno 2018, n. 23.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco Calzavara, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il testo della presente proposta normativa nasce dalla scelta compiuta dalla Commissione consiliare competente, in sede di esame dei progetti di legge n. 143, di iniziativa della Giunta regionale, e n. 217, di iniziativa consiliare, di estrapolare e considerare soltanto la parte degli stessi relativa alla governance, ovvero le regole, le procedure, le strategie che riguardano la gestione e il governo degli Enti parco regionali.

Si è reputato, infatti, prioritario e urgente, rispetto alla proposta complessiva contenuta nei due progetti di legge - abbinati ed unificati nell’istruttoria - dettare una nuova disciplina limitatamente all’organizzazione degli Enti parco, formulando a tal fine, sulla base dei progetti di legge presentati, un autonomo testo di normativa e rinviando ad un momento successivo, e quindi eventualmente ad un nuovo progetto di legge, la disciplina relativa alla tutela della rete ecologica regionale.

È, infatti, di ben trentaquattro anni fa la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”, a seguito della quale vennero istituiti nel territorio della Regione del Veneto cinque Parchi naturali regionali secondo la seguente sequenza temporale:

- Parco Regionale dei Colli Euganei, L.R. n. 38 del 10.10.1989;
- Parco Naturale Regionale della Lessinia, L.R. n. 12 del 30.01.1990;
- Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo, L.R. n. 21 del 22.03.1990;
- Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, L.R. n. 8 del 28.01.1991;
- Parco Naturale Regionale del Delta del Po, L.R. n. 36 del 08.09.1997.

Nel frattempo a livello nazionale è altresì intervenuta sulla materia la legge n. 394 del 6 dicembre 1999, “Legge quadro sulle aree protette”, che al Titolo III, relativo alle aree protette regionali, detta principi fondamentali cui il legislatore regionale si attenga in questa materia.

Si rammenta, poi, che la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, all’articolo 10 dispone la razionalizzazione ed il riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. E gli Enti parco hanno, per l’appunto, natura di enti strumentali. All’esito della citata legge regionale n. 7 del 2011 la Giunta regionale, con deliberazione n. 1841 del 8 novembre 2011, ha avviato la ricognizione dell’attività gestionale degli Enti strumentali e sono state fissate le conseguenti direttive transitorie in materia di assunzione e sulla riduzione della spesa per il personale degli Enti interessati. Tra questi, i cinque parchi regionali.

Successive deliberazioni della Giunta regionale (n. 769/2012, 2563/2012, 907/2013, 2591/2013, 2341/2014) hanno prorogato l'efficacia della predetta deliberazione, in attesa delle singole riforme di comparto (parchi e altre aziende regionali).

Sono queste le ragioni per le quali è apparsa non ulteriormente procrastinabile la revisione e l'aggiornamento delle leggi regionali istitutive dei quattro Parchi naturali regionali (Parco Regionale dei Colli Euganei, Parco naturale regionale della Lessinia, Parco naturale regionale del Fiume Sile, Parco regionale del Delta del Po), quanto alla governance degli stessi, ponendo una disciplina degli organi di governo e gestione comune ed omogenea.

Per quanto attiene agli aspetti costituzionali, in seguito alla riforma del Titolo V e alle successive indicazioni giurisprudenziali della Corte Costituzionale, la materia della protezione della natura, funzione fondamentale degli Enti gestori delle aree naturali protette, assume una configurazione autonoma rispetto a quella della tutela dell'ambiente ovvero alle materie contermini di governo del territorio, configurandosi secondo la locuzione costituzionale quale "tutela dell'ecosistema".

Analogamente la materia del paesaggio rimane ambito distinto da quello dell'ambiente e del governo del territorio e, secondo autorevole dottrina, il bene paesaggistico, nella tutela e valorizzazione di previsione costituzionale, rientra nel concetto di bene culturale e non in quello di bene ambientale.

Il nuovo testo dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", mentre il comma 3 dello stesso articolo assegna alla competenza regionale concorrente la "valorizzazione dei beni culturali e ambientali". La riforma del Titolo V della Costituzione vede quindi entrare le materie dell'ambiente e dell'ecosistema collegate insieme dalla nozione di tutela, fra le competenze legislative esclusive dello Stato, apparentemente separate, quindi, dalle altre materie affidate alla competenza concorrente o esclusiva delle Regioni.

Sul punto è sempre la Corte Costituzionale che, respingendo una interpretazione letterale del nuovo articolo 117 della Costituzione, afferma che: "...A questo riguardo va però precisato che non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'articolo 117 possono, in quanto tali, configurarsi come "materie" in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie" (cfr. sentenza n. 282 del 2002). In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998).

In primo luogo si rileva che è assegnata alla competenza della legislazione regionale la regolamentazione di quanto previsto all'articolo 23 della citata legge 394 del 1991 ed ogni altra disciplina che, per quanto concerne i profili attinenti alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, non contrasti con le disposizioni statali, potendo eventualmente indicare, rispetto ad esse, maggiori livelli di tutela. Se è chiara la ripartizione delle competenze in riferimento alla disciplina paesaggistica e ambientale che, secondo ormai una giurisprudenza consolidata, si può affermare appartenga primariamente allo Stato che la esercita in via esclusiva, meno chiara invece è la competenza in ordine alla disciplina organizzativa del Parco, strettamente connessa con quell'insieme di previsioni che coinvolgono gli organi dell'Ente parco, per il quale si ritiene che rientri, solo in parte, tra le norme di principio dettate dalla legge n. 394 del 1991, che le regioni sono tenute ad osservare. In questo senso, infatti, pare potersi considerare principio la previsione di una organizzazione amministrativa del Parco attraverso gli organi delineati dalla normativa statale e la presenza dello Statuto, che ne disciplina la forma in ragione della sua specificità. Trattasi di principi di carattere generale che lasciano tuttavia margine alla disciplina regionale di dettare le modalità ed i limiti entro i quali il Parco, attraverso lo Statuto, regola la propria forma organizzativa. Infatti, nel rispetto di tali principi, la competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa dei parchi sembra potersi spingere anche ad una disciplina di dettaglio sugli organi e sulle regole di funzionamento, anche in funzione della unicità e armoniosità della gestione dei Parchi stessi, fermo restando che va comunque riconosciuto allo Statuto uno spazio di autonomia di dettare le ulteriori regole necessarie per il funzionamento dell'Ente, nel rispetto della normativa regionale. La comparazione della normativa attualmente vigente pone in evidenza alcuni aspetti relativi all'organizzazione amministrativa degli Enti Parco regionali del Veneto che è opportuno razionalizzare e adeguare alle modifiche generali intervenute nel settore della Pubblica Amministrazione.

L'odierna proposta legislativa disciplina, dunque, il riordino degli Enti Parco regionali per valorizzare il modello organizzativo delle aree protette del Veneto migliorandone l'efficacia della gestione e razionalizzando la spesa, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2011, attraverso l'unificazione della distinta e diversa normativa che attualmente interessa la governance dei Parchi regionali in Veneto.

Il testo si compone di tredici articoli divisi in tre Capi, le cui disposizioni non si applicano "ai parchi la cui gestione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e) della legge n. 394 del 1991, è affidata alle Regole o alle Comunioni familiari montane, comunque denominate, e la cui organizzazione è disciplinata nella relativa legge regionale istitutiva del parco" (articolo 1, comma 2). Il riferimento è, attualmente, alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 "Norme per l'istituzione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo", in considerazione della natura giuridica delle Regole d'Ampezzo, Ente gestore del Parco.

L'articolo 2 della Proposta affida la gestione dei parchi regionali agli Enti parco, enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica, con sede legale e amministrativa nel rispettivo territorio. L'attività degli Enti parco è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale e si conforma agli obiettivi, strategie ed indirizzi che la stessa Giunta definisce omogeneamente per i parchi del Veneto, a garantire l'unitarietà della politica di settore, di gestione e comunicazione. Ed, agli stessi fini di omogeneità nella gestione, la

Giunta regionale fornisce agli Enti parco il supporto tecnico ed amministrativo necessario della struttura regionale competente per le aree naturali protette.

Per l'istruttoria dei provvedimenti in materia paesaggistica di cui all'articolo 45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", l'Ente parco e i comuni che ricadono parzialmente nel territorio del parco, possono avvalersi reciprocamente, previa convenzione, dei rispettivi uffici; a tal fine l'Ente parco delibera in merito tramite il Consiglio direttivo. Resta fermo che i comuni e l'Ente parco devono essere inseriti nell'elenco degli enti idonei di cui all'articolo 45 ter, commi 3 e 4, della medesima legge regionale n. 11 del 2004 (articolo 2, comma 4). La norma dispone, inoltre, che la Giunta possa affidare all'Ente parco la gestione di eventuali beni del patrimonio regionale rientranti nell'area del parco (articolo 2, comma 5); e che in caso di persistente inattività o inefficienza nella gestione del parco, il Presidente della Giunta provveda ai sensi della legge regionale 53 del 1993 sulla disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali (articolo 2, comma 6).

Gli Organi degli Enti parco (articolo 3) sono la Comunità del parco (articolo 4), il Consiglio direttivo (articolo 5), il Presidente del parco (articolo 6) ed il Revisore dei conti (articolo 7).

Organismi con funzione propositiva e consultiva sono, invece, la Consulta del parco (articolo 8) ed il Comitato tecnico-scientifico (articolo 9).

Le fondamentali disposizioni innovative comuni agli Enti parco, in ordine alla natura, composizione e funzioni degli organi di governo, sono di seguito riassunte.

La Comunità del parco, presieduta dal Presidente del parco, è organo rappresentativo del territorio e degli enti locali interessati dal parco, tant'è che ne sono componenti i sindaci di ciascun comune il cui territorio è ricompreso nel parco o loro delegati permanenti. Ulteriormente la compongono tre soggetti designati dalla Giunta regionale in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale nonché in materia gestionale-amministrativa. I componenti della Comunità vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. L'Organo esprime l'indirizzo politico-amministrativo del parco e delibera in merito alle questioni attribuite alla sua competenza dallo statuto del parco. L'articolo 4 sottopone all'approvazione della Comunità lo statuto, i bilanci preventivo e consuntivo ed i regolamenti. Spetta alla Comunità l'adozione del Piano ambientale per il parco di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 40 del 1984 che ne prevede l'approvazione con delibera del Consiglio regionale. Della predisposizione del piano ambientale è invece investito il Consiglio direttivo (articolo 5, comma 2, lettera b).

La Comunità individua due nominativi, fra i sindaci che la compongono, in possesso di curriculum ed esperienza adeguati alla gestione di un parco, da comunicare al Presidente della Giunta regionale per il consiglio direttivo. Il Presidente della Giunta regionale provvederà direttamente a detta nomina, qualora la comunicazione non abbia luogo nei trenta giorni previsti (comma 5, lettera b dell'articolo 4).

Il Consiglio direttivo (articolo 5) è organo esecutivo dell'Ente parco, nominato dal Presidente della Giunta regionale e formato dai menzionati due componenti espressi dalla Comunità, da un sindaco componente della Comunità scelto dal Presidente della Giunta regionale e da due fra i tre ulteriori componenti della Comunità designati a questa dalla Giunta regionale. Pertanto i cinque componenti del Consiglio direttivo sono espressione del Presidente della Giunta regionale, quanto ai primi tre, espressione della Comunità, quanto agli ulteriori due. L'Organo è presieduto dal Presidente del parco, nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i componenti del Consiglio stesso (ex articolo 6, comma 1) ed elegge tra i suoi membri un vice presidente. Spetta a detto Organo la definizione ed attuazione degli obiettivi di governo ed amministrazione del parco, nell'ambito dell'indirizzo politico-amministrativo posto dalla Comunità. Lo statuto definisce puntualmente le funzioni del Consiglio, cui comunque è riservata, come detto, l'organizzazione e funzionamento dell'ente e la proposta di piano ambientale del parco. Disposizioni particolari detta l'articolo 5 (commi 6 e 7), in ragione della specificità dei territori montani, per il parco della Lessinia, nel cui Consiglio direttivo siede, fermi restando i componenti d'espressione del Presidente della Giunta regionale, "un componente individuato dalla Comunità del parco ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 e un componente rappresentante dei proprietari terrieri, costituiti in associazione e che rappresentino almeno la maggioranza dei terreni agro-silvo-pastorali, privati, inclusi nel parco".

Dopo gli articoli da 4 a 9, dedicati a ruolo, funzioni e modalità di nomina degli organi, seguono:

- l'articolo 10, relativo a ruolo, funzioni e modalità di nomina del direttore del parco e modalità di assunzione del personale di cui il medesimo si avvale;
- l'articolo 11, con le disposizioni transitorie e finali. In particolare, è stabilito che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge:
 - gli Enti parco provvedono alla costituzione della Comunità del parco e del Consiglio direttivo. A tale fine la Comunità del parco viene convocata e presieduta dal componente della stessa più giovane di età (in caso di mancato adeguamento, è previsto il commissariamento);
 - la Giunta regionale nomina il revisore dei conti ed il supplente, quantifica i gettoni di presenza per i componenti degli organi e provvede alla ricognizione delle risorse umane e strumentali dei parchi regionali;
 - la Giunta regionale provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici e patrimoniali, dei beni e delle risorse umane e strumentali funzionali all'attività del Parco della Lessinia al fine del successivo subentro alla Comunità Montana della Lessinia da parte del nuovo Ente parco;
- l'articolo 12, che individua le disposizioni di legge da modificare e abrogare, precisando che le medesime continuano a trovare applicazione per le parti non in contrasto e compatibili con quanto previsto dalla legge;
- l'articolo 13, che contiene la norma finanziaria.

Sui progetti di legge la Seconda Commissione consiliare ha espresso a maggioranza (favorevoli il presidente Calzavara ed i consiglieri Michieletto e Rizzotto del Gruppo consiliare Zaia Presidente, ed il consigliere Montagnoli del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord; contrari i consiglieri Zanoni e Fracasso del Gruppo consiliare Partito Democratico, il consigliere Ruzzante del Gruppo consiliare Gruppo Misto - Liberi e Uguali ed il consigliere Brusco del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle; astenuti il consigliere Conte del Gruppo consiliare Veneto per l'Autonomia - Alleanza per il Veneto ed il consigliere Giorgetti del Gruppo consiliare Forza Italia - Alleanza per il Veneto) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”.

Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri, devo dare atto al presidente Calzavara dello sforzo compiuto e della sua onestà intellettuale nel condurre le varie fasi che hanno portato al PdL di oggi.

Questo non significa che mi associ a quanto proposto, significa però che si è comportato correttamente e che “come si è fatto 30, come mai non si è fatto 31” probabilmente gli è mancato lo sforzo di reni necessari in questa ultima fase, per arrivare a un provvedimento maggiormente condiviso.

Difficilmente noi potremmo condividere questa legge, cerco di motivare le ragioni: siamo ancora in tempo in realtà per modificare un qualcosa.

Io però voglio fare brevemente una premessa, perché la premessa ci fa capire meglio le scelte odierne: nel 2012, sono state fatte tre proposte, una della maggioranza, il PdL 286, una dell'opposizione e una da parte dei Comuni del Parco Colli nel 2012.

Nel 2016, a legislatura nuova, nuovo pdl, il 143 della maggioranza, poi l'opposizione ne ha presentato un altro, che riprendevano sostanzialmente i vecchi progetti di legge.

Ebbene: l'iter non è avanzato. Ma allora uno si chiede: era un problema perché non avevi la maggioranza nelle nomine che dovevi fare? No.

Ebbene: c'era la maggioranza per approvare la legge, c'è sempre stata, nonostante questo siamo stati fermi degli anni perché? Vetì incrociati?

Io penso sia dipeso da una cosa molto più semplice, non ci credete, nonostante oggi ci presentiate un progetto di legge sulla governance dei parchi, la questione ambientale non rientra tra le vostre priorità politiche, perché quello che presentate oggi smentisce qualsiasi ragionamento di carattere ambientale.

È di poco tempo fa, Dicembre 2016, il tentativo di smantellare il Parco Colli e della Lessinia, con un articolo in finanziaria, poi accantonato per la ribellione dei Sindaci.

Come non ricordare che nessuna iniziativa è stata intrapresa, mi dispiace per affrontare la questione del Parco interregionale, c'è una legge nazionale che dice: è istituito il Parco del Delta del Po, l'unica cosa che può precluderlo è se non si raggiunge l'intesa tra l'Emilia e Veneto. Ve lo chiedo sommessamente: ma avete intenzione di convocare almeno una riunione e ricercare un'intesa o no? Non è che vi chiediamo molto, è anni; prima lo stabilivano le leggi istitutive, adesso hanno fatto una legge nazionale, la Regione deve dire se ha intenzione di fare qualcosa in questa direzione.

Il delta del Po è stato riconosciuto riserva della biosfera, un riconoscimento da parte dell'Unesco costato zero euro e non 700 mila euro come gli studi per la candidatura, delle colline di Conegliano e Valdobbiadene; 700 mila euro, rispetto agli 0 euro spesi per il MAB-Unesco Delta del Po.

Nel frattempo sono stati commissariati tutti i Parchi del Veneto; 2014 la Lessinia; 2015 il Delta del Po; 2016 i Colli, poi prorogato; 2018 il Parco del Sile, collezionando così un record più unico che raro, tutti i parchi.

Ma, guardate, parlate tanto di sensibilità, di attaccamento al territorio, sapete come vi comportate? Si narra in quel dei Colli Euganei che all'inaugurazione dei Vulcani, invitato l'Assessore Corazzari, Assessore ai Parchi, per l'inaugurazione, a un certo punto si gira verso il Sindaco di Battaglia Terme, Momolo, e gli dice: “Ah, Sindaco guarda che stamattina ti abbiamo commissariato il Parco”.

Il Sindaco, incredulo, telefona al Presidente del parco Callegaro, esponente di Forza Italia, e gli dice: “sapevi che hanno commissariato il Parco? “No, io sono stato ieri sera assieme all'assessore Pan e non mi ha detto nulla”.

Come lo definite questo modo di fare? di sensibilità e vicinanza al territorio?

Arriviamo al giugno 2018, legge di riforma, fatta semplicemente - e qui sta tutta l'abilità del Presidente e di chi ha collaborato con lui - siccome non è possibile prorogare i commissariamenti, si fa una leggina sulla governance, pomposamente venduta chissà come quale riforma; il fatto di fare una riforma, se una legge non dice nulla e peggiora lo stato dell'arte, è una legge che va cambiata e che non può nobilitarsi del fregio di essere una riforma e di per sé sinonimo di buona cosa.

Un'occasione persa, perché non si sono affrontate le questioni che attengono alla rete ecologica regionale, è vero quel dato che diceva il Presidente di un 3 per cento della superficie regionale, ma è anche vero che accanto a quel 3 per cento c'è un altro 19 per cento, di tutta la rete ecologica regionale, (Rete Natura 2000, ZPS, aree SIC) che costituisce un enorme patrimonio ecologico in questa Regione, che va complessivamente programmato e regolato. Per tornare ai Parchi, capisco, per alcune questioni di carattere gestionale la necessità di uniformare e accentrare però, guardate, che l'accentramento siffatto nega le specificità!

A ogni singolo Parco andava invece assegnata una specifica missione di scopo, che rendesse valutabile, verificabile il suo lavoro, che definisse degli obiettivi, che rendesse concreta la partecipazione. Io penso, a differenza del Presidente, che l'ambiente non rappresenta un fiore all'occhiello di questa Giunta. Tanto per fare qualche esempio, di quale stop parliamo del consumo di suolo, se

fino al 2050 possiamo cementificare in questa Regione una superficie pari a tutto il Comune di Padova, più quello di Vicenza, più quello di Treviso? E sulla qualità dell'acqua, possiamo vantarci di essere una Regione che ha le acque pulite?

Dall'ultimo rapporto ISPRA il Veneto è la quarta Regione peggiore in Italia, con residui di pesticidi nel 91 per cento delle acque superficiali e nel 36 per cento di questi casi la presenza è oltre gli standard consentiti.

Allora a chi parla di ambiente, chi parla che vorrebbe candidare addirittura tutta la Regione a patrimonio dell'Unesco, gli ricordo "Il Gattopardo": se vuoi che nulla cambi, chiedi che tutto cambi; e probabilmente è anche non poco gattopardesco il nostro Governatore, fare questa affermazione significa che alla fine nessuno è titolato ad avere dei titoli più di altri, tranne che per le colline del Prosecco (altro che stradon del vin dei colli, o del territorio della valpolicella): ottenuto quello per Zaia tutti i problemi sono risolti!

Ma torniamo alla questione più specifica: cos'è un Parco. Il Parco non è un Ente turistico, non è un Ente produttivo, è un Ente di Conservazione della Natura e nasce per questo.

I Parchi non vanno intesi come santuari che mummificano il territorio, la protezione deve essere dinamica, dobbiamo salvaguardare la biodiversità legandola allo sviluppo e gli Enti Parchi sono ontologicamente legati al territorio, lo dico perché non possiamo parlare di nomine mettendo le categorie tutte sullo stesso piano e, quindi, approcciandoci al tema in maniera sbagliata, qua non si tratta di stabilire chi è più amico degli ambientalisti o chi è più amico degli agricoltori o chi degli operatori turistici.

Se dobbiamo nominare degli organismi per gli Enti Parco, è evidente che i principali riferimenti sono le associazioni ambientaliste.

Se dobbiamo nominare, per esempio, i dirigenti degli Artigianfidi per il credito agricolo, come ci comporteremmo? È evidente che i principali riferimenti saranno le associazioni agricole, non sono certo altre categorie di associazioni, che abbiamo in questa Regione; non vanno messe sullo stesso piano. Ebbene, invece, in questa legge c'è un sovvertimento dei principi che regolano la governance delle aree protette nel nostro Paese.

Un Parco è nel contempo un Ente di natura territoriale sia strumentale. Voi lo state trasformando: non sarà né un Ente territoriale, sia perché privo della rappresentanza autonoma dei territori costituita dai Sindaci, né un Ente strumentale che persegue determinate finalità istituzionali, ma "dipendente", cioè privo di sostanziale autonomia, tra l'altro contraddicendo la vera personalità giuridica del parco.

Ma un territorio può dirsi rappresentato perché, come stabilite con questa legge "Scelgo io, Presidente illuminato, i rappresentanti del territorio? Di che cosa parliamo? Quali saranno i criteri per la scelta? Si guarderà alla competenza, alla rappresentatività, all'autonomia di giudizio o prevarrà la fedeltà al capo e alla Lega?

Protestate tanto contro il centralismo romano: magari decidesse Roma in questo caso! Andatevi a rileggere la 394 e vedete come sono fatte le nomine negli enti parco nazionali. Il Presidente di questa Regione ha un comportamento a dir poco contraddittorio: sono due anni che è ferma la nomina del Presidente del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo e sapete perché? Perché quella Presidenza va fatta d'intesa tra il Ministero e il Presidente della Regione e il Presidente della Regione non è d'accordo sull'individuazione del Ministero e allora il Presidente della Giunta regionale rifiutandosi di trovare l'intesa con il Ministero priva il Parco del Presidente! Mentre nei Parchi regionali decide lui senza neanche sentire i Sindaci del territorio. (Assessore Bottacin, dopo avrà il modo di intervenire, adesso si calmi, e comunque le sue proteste non sono credibili in quanto lei è il principale affossatore delle richieste di autonomia di Belluno che è la sua Provincia).

Sulla questione dei proprietari della Lessinia mi sembra di capire ci sarà un ripensamento, mi sembra cosa opportuna e saggia, perché mettere nella Giunta, cioè, nel Consiglio Direttivo, i rappresentanti dei proprietari delle aree libere, in Giunta per fare la pianificazione, ovvero il Piano Ambientale, non solo è alquanto stravagante, ma aprirebbe un conflitto d'interessi enorme!

Per terminare, voglio rivolgere solo una domanda alla Lega: cosa vuol dire "paroni a casa nostra"? E chi sono i paroni? E qual è la nostra casa? Decido io di Treviso perché è casa mia? Ma anche io che sono del Polesine vorrei decidere a casa mia, anche i padovani vogliono decidere a casa loro. Vi consiglio di cambiare lo slogan da "paroni a casa nostra" a "paroni a casa tua", perché questa è la realtà di questa legge.

Parlate tanto di autonomia, ma vi scordate che l'autonomia fa leva su due principi: 1) le risorse devono rimanere al territorio, 2) che ci sia una responsabilizzazione dei territori. Avete sovvertito questi principi. I soldi, non sono vostri, vengono anche da quei territori su cui voi volete imporre le vostre scelte indebolendo le rappresentanze!

Date avvio a un nuovo modello neocentralista regionale! Abbiate almeno il coraggio di dire quello che volete fare, non di affermare il contrario rispetto a quello che effettivamente fate. Il Veneto rappresenta un caso unico in Italia, è la sola regione dove il presidente nomina e sceglie la maggioranza del Consiglio direttivo, sottraendo al consiglio anche la facoltà di nominare i rappresentanti nella comunità del parco. Questa ha un solo nome: Autonomia sì, ma per fare quello che voglio io!

Se si vogliono rilanciare gli Enti Parco, non possiamo prescindere da un coinvolgimento concreto del territorio, non vedere i parchi come un ostacolo e ulteriori vincoli, ma come opportunità vera il cui funzionamento e rilancio deve avvenire responsabilizzando chi vive in quel territorio, in primis le rappresentanze istituzionali, le quali devono avere un'autonomia vera e non devono distinguersi solo per la vicinanza a questo o quel rappresentante politico del partito di governo.

Questa amministrazione poteva approvare una legge di riforma da 6 anni! Non c'è stata la volontà politica! Adesso ci venite a dire che avete compiuto una grande scelta politica e avete scoperto che perché funzionino i Parchi, gli organi non solo li deve nominare ma li deve scegliere qualcuno, senza nessuno che ne ostacoli la volontà!

Guardate che nella storia abbiamo avuto tanti sovrani illuminati ma anche tanti re pazzi e vi dovrete ricordare che noi legiferiamo per il futuro, non per l'oggi e Zaia non ci sarà sempre!"

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 22 della legge n. 394/1991 è il seguente:

“22. Norme quadro.

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

- a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
- b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;
- c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
- d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;
- e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agrosilvopastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.”

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 45 bis della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

“Art. 45 bis - Contenuti e finalità.

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la Regione, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria competenza, contribuiscono alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione del paesaggio, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni, di seguito denominato “Codice”.

2. Il presente titolo disciplina le competenze regionali in materia di paesaggio ed in particolare detta norme per la delega delle funzioni amministrative relative a:

- a) il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del Codice;
- b) l'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del Codice;
- c) l'adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli articoli 167, commi 1, 2, 3 e 5, e 168 del Codice, in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione.”

- Il testo dell'art. 45 ter, commi 3 e 4, della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

“Art. 45 ter - Competenze della Regione.

3. Per opere o lavori diversi da quelli di cui al comma 2, le funzioni di cui all'articolo 45 bis, comma 2, sono delegate a comuni, enti parco e province che, riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del Codice, sono inseriti in un apposito elenco istituito presso la Giunta regionale, di seguito denominato “Elenco degli enti idonei”.

4. L'Elenco degli enti idonei è tenuto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di paesaggio; l'Elenco ed ogni suo successivo aggiornamento sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto ed acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Gli enti di cui al comma 3 comunicano alla Giunta regionale ogni mutamento che incida sul possesso dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi per l'esercizio delle funzioni delegate.”

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 64/1983 è il seguente:

“Art. 3 - (Revisori dei conti)

Ferma restando ogni altra norma di legge, regolamentare e statutaria, concernente l'ordinamento e il funzionamento del collegio dei revisori dei conti, a partire dal prossimo rinnovo, il presidente del collegio dovrà essere in ogni caso iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali.

Al presidente del collegio dei revisori dei conti spetta un' indennità di carica annua lorda, determinata dai rispettivi enti entro il limite di tre milioni di lire. Agli altri componenti compete un' indennità di carica non superiore al 50 per cento di quella spettante al presidente del collegio stesso.”.

4. Struttura di riferimento

Struttura di progetto strategia regionale della biodiversità e dei parchi